



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO (2021)

Ufficio Sportello attività produttive (2021)

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 22 dicembre 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 2741/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Condizioni minime di svolgimento del commercio al dettaglio su suolo pubblico nel periodo natalizio dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è oggi fissato al giorno 31 gennaio 2021;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è stato necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visti:

- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

- il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83, recante: "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

- il decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario e delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, fino al 31 gennaio 2021;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre, che ha suddiviso il territorio nazionale in tre aree di rischio corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese, classificando la Provincia Autonoma di Trento nella categoria di rischio meno elevato, c.d. "area gialla", come confermato successivamente dalle specifiche ordinanze del Ministero della Salute;

- il decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" e il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, che al fine di scongiurare una nuova impennata della



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



curva del contagio, per il periodo natalizio dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 ha introdotto ulteriori restrizioni anche nelle aree gialle;

- il decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" in base al quale, ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158, nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021:

1) nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette "zone rosse", cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

2) nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette "zone arancioni", cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;

considerato che la situazione in atto impone la massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

preso atto che, con riferimento alla svolgimento dei mercati di servizio, mercati tipici, mercati specializzati e mercati contadini che si svolgono nel territorio del Comune di Trento, l'attuale assetto normativo emergenziale, come sopra richiamato prevede le seguenti disposizioni:

- **per le giornate del 24-25-26-27 e 31 dicembre 2020, nonché del 1-2-3-5 e 6 gennaio 2021:** "Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici" (articolo 3, comma 4, lett. b) del d.p.c.m. 3 dicembre 2020). Sono altresì "sospese le attività dei servizi di ristorazione", compresa la ristorazione ambulante di cui al codice ATECO 56.10.42 (articolo 3, comma IV, lett. c) del d.p.c.m. 3 dicembre 2020 e articolo 2 del d.l. 172/2020);

- **per le giornate del 28-29-30 dicembre 2020, nonché del 4 gennaio 2021:** "Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione", compresa la ristorazione ambulante di cui al codice ATECO 56.10.42 (articolo 2, comma IV, lett. c) del d.p.c.m. 3 dicembre 2020 e articolo 2 del d.l. 172/2020);

ritenuto di uniformare le disposizioni di cui sopra anche con riferimento ai posteggi isolati e al commercio itinerante su suolo pubblico, vietando la vendita di prodotti diversi dai generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, nonché l'attività di ristorazione per gli operatori con codice ATECO 56.10.42;

richiamate le ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento alle n. 54 del 14 novembre 2020 e n. 56 del 19 novembre 2020, specificanti le misure e condizioni minime per lo svolgimento delle attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata;

visti i protocolli di sicurezza e le linee guida per la gestione del rischio COVID-19 per il settore del commercio su area pubblica e per l'agricoltura ed i lavori forestali (relativamente ai mercati contadini);

viste le linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche produttive ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020 e attualmente vigenti come previsto al punto 17 dell'ordinanza nr. 53/2020 del Presidente della Provincia;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere



garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

preso atto delle comunicazioni pervenute in data 21 dicembre 2020, da Confesercenti del Trentino con le quali veniva richiesto di valutare la possibilità di anticipare le edizioni del 24 e del 31 dicembre 2020 del mercato di servizio del giovedì, alle giornate di mercoledì 23 e mercoledì 30 dicembre 2020;

ritenuto di non dare seguito a tale richieste, sia per non eludere le disposizioni emergenziali a livello nazionale, sia per motivi organizzativi, dovendo procedere all'adozione di provvedimenti viabilistici di divieto di transito e sosta veicolare per le vie normalmente utilizzate per il mercato in giornate diverse da quelle canoniche;

richiamata la propria ordinanza sindacale n. 2119/2020 del 7 dicembre 2020 con la quale venivano impartite le condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento dei mercati di servizio, specializzati, contadini, posteggi isolati su area pubblica e del mercato dell'economia solidale di Piazza Santa Maria Maggiore e ritenuto di confermare a carico degli operatori concessionari autorizzati alla vendita di prodotti agricoli e florovivaistici o del settore alimentare (fatta eccezione per quelli con codice principale ATECO 56.10.42) l'obbligo di disporre attorno al proprio banco di vendita, un nastro o altra idonea delimitazione ed esporre segnaletica, in modo che la clientela acceda all'area di vendita in numero massimo di tre persone contemporaneamente e comunque per il tempo strettamente necessario all'acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale. La delimitazione potrà essere esterna all'area in concessione solo nel caso in cui sia garantito il regolare transito veicolare e pedonale;

considerata l'opportunità per il **mercato di servizio n. 1 (mercato del giovedì)**, di ricollocare i posteggi di vendita autorizzati ad operare il 24 e il 31 dicembre 2021 sulla via Verdi e in Piazza Duomo (negli spazi non occupati dal mercato specializzato n.3), in modo da distanziare i banchi e garantire spazi sufficientemente ampi per la clientela;

atteso che alcuni degli operatori commerciali del settore alimentare dispongono in prossimità dei loro posteggi di vendita di un allacciamento elettrico per l'utilizzo dei propri impianti, in ragione della parziale ricollocazione del mercato, si ritiene di ammettere l'utilizzo in deroga di gruppi elettrogeni e generatori elettrici dove non sia tecnicamente possibile procedere con l'allaccio alla rete. Si ritiene altresì di consentire l'accesso in zona ZTL ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;

richiamata la propria ordinanza sindacale n. 1299/2020 del 16 novembre 2020 con la quale veniva disposto fino al 31 dicembre 2020, il divieto di vendita di caldarroste e vin brulè nei posteggi isolati nn. 6-7-8-9 individuati nell'allegato 4 del Regolamento del Commercio su Area Pubblica, approvato con delibera n. 181 del 20 novembre 2019;

considerato necessario confermare fino al 6 gennaio 2021 il divieto di vendita di caldarroste e vin brulè nei posteggi isolati, previsto precedentemente dall'ordinanza n.1299/2020, al fine di evitare il ripetersi di possibili assembramenti davanti ai chioschi autorizzati alla vendita di tali prodotti e

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

ritenuto che l'efficacia della presente ordinanza debba esplicare i suoi effetti dal giorno 24 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 compresi, fatta salva la possibilità di prorogarne l'efficacia, modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o restrizioni;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le



condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ordina

- 1) per le giornate del 24 e del 31 dicembre 2020, lo spostamento degli operatori del settore alimentare, agricolo e florovivaistico concessionari nel mercato di servizio n. 1, nei posteggi individuati in Via Verdi e Piazza Duomo, secondo le indicazioni del Corpo Polizia Locale;
- 2) agli operatori dei mercati di servizio, dei mercati specializzati, dei posteggi isolati per il commercio su area pubblica e del mercato tipico dell'economia solidale di Piazza Santa Maria Maggiore, di disporre attorno al proprio banco di vendita, un nastro o altra idonea delimitazione ed esporre segnaletica, in modo che la clientela acceda all'area di vendita in numero massimo di tre persone contemporaneamente e comunque per il tempo strettamente necessario all'acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale. La delimitazione potrà essere esterna all'area in concessione solo nel caso in cui venga garantito il normale transito veicolare e pedonale;
- 3) nelle giornate festive e prefestive (24-25-26-27 e 31 dicembre 2020, nonché l'1-2-3-5 e 6 gennaio 2021) la sospensione dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica svolto in forma itinerante e nei posteggi isolati, per la vendita di prodotti diversi dai generi alimentari, agricoli e florovivaistici, nonché la sospensione dei servizi di ristorazione con codice principale ATECO 56.10.42.
- 4) il divieto di vendita di caldarroste e vin brulè nei posteggi isolati nn. 6-7-8-9, individuati nell'allegato 4 del Regolamento del Commercio su Area Pubblica, approvato con delibera n. 181 del 20 novembre 2019.

La presente ordinanza esplica i suoi effetti dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 compresi;

avverte che

- in applicazione del combinato disposto di cui al decreto legge n. 172/2020 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020:
 - dal 24 dicembre al 6 gennaio sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, compresa la ristorazione ambulante di cui al codice ATECO 56.10.42;
 - per le giornate del 24-25-26-27 e 31 dicembre 2020, nonché del 1-2-3-5 e 6 gennaio 2021 sono ammesse nell'ambito dei mercati le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”;
- rimangono impregiudicate le ulteriori disposizioni di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n.15/2020 del 20 maggio 2020 qualora non in contrasto con la presente, ovvero se non esplicitamente modificata o superata;
- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del decreto legge n. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla legge n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del decreto legge 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

consente

- a) l'utilizzo di gruppi elettrogeni e generatori laddove non sia tecnicamente possibile effettuare l'allacciamento elettrico;
- b) l'accesso in zona ZTL ai veicoli degli operatori economici che saranno spostati in sede di riorganizzazione del mercato cittadino del giovedì;

informa

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.



24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune;
- di trasmettere altresì le misure indicate nei punti precedenti via PEC agli operatori titolari di concessione o spuntisti nel mercato di servizio n.1.

Visto la Dirigente
f.to dott. Sabrina Redolfi

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

VT/vt

Destinatari:

- Servizio risorse finanziarie
- Servizio Polizia Locale
- Servizio Sviluppo Economico, Studi e Statistica
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Federazione provinciale coldiretti - Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- QUESTURA TRENTO UFFICIO GABINETTO
- ANVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI
- FIVA CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE